



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - 4[^] sezione - ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso R.G. 1814/2007 proposto da Crespi Alessandra, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Poltronieri e Debora Quacquarella e domiciliata presso il loro studio in Milano, corso di Porta Vittoria 18

c o n t r o

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro-tempore,

COMMISSIONE NR. 1/SEZIONE UNICA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE C\O IL LICEO DELLA COMUNICAZIONE A. MANZONI, in persona del Presidente pro-tempore tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati presso i suoi uffici in Milano via Freguglia 1;

per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento denominato " Risultato dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondario superiore" emesso in data 3.7.07 con il quale è stato dichiarato che l'odierna

ricorrente non ha superato l'esame di stato. Nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi o conseguenti e, in particolare, della pagella scolastica relativa alla posizione scolastica dell'anno 2006-07, della scheda personale, dell'estratto del verbale contenente il giudizio di ammissione all'esame di stato, dei verbali delle operazioni relative alle tre prove scritte, delle griglie di valutazione delle prove scritte stesse nonché dei criteri di valutazione del colloquio;

per l'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dei criteri di valutazione di cui alla L. 425\97 e alla L. 1\07 nonché dell'O.M. nr. 26 prot. 2578 del 15.3.07, Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e della C.M. 10.5.07 nr. 28 prot. 2613, avente ad oggetto "esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l'anno scolastico 2006-07; della C.M. 10.5.07 prot. 4674, avente ad oggetto "Disturbi di apprendimento- indicazioni operative" Dipartimento per l'Istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e prot. 4600 avente ad oggetto " Circolare nr. 28 del 15.3.07 sull'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l'anno scolastico 2006-07 – precisazioni" prott. Nr. 4099\A del 5.10.04 e 26\A\4 del 5.1.05 Dipartimento per l'istruzione direzione generale per lo Studente – uff. IV;

e per la condanna delle Amministrazioni resistenti a dichiarare che la ricorrente ha superato l'esame di stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondario superiore, indirizzo della comunicazione; in via subordinata a ripetere la valutazione delle prove sostenute nonché la valutazione finale secondo i criteri

indicati dal Ministero della Pubblica Istruzione e sopra richiamati ed adottare il conseguente provvedimento di superamento de4ll'esame di stato; in via ulteriormente subordinata, al risarcimento di tutti i danni, presenti e futuri, subiti dalla odierna ricorrente per effetto del provvedimento impugnato che ha dichiarato il non superamento dell'esame di stato;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione;

Vista la memoria prodotta dal Ministero della Pubblica Istruzione;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla camera di consiglio del 10 giugno 2008 (relatore Dott. Ugo De Carlo) il procuratore della ricorrente;

FATTO

Con ricorso notificato il 27.7.07 e depositato il 07.8.07, la ricorrente impugnava l'atto indicato in epigrafe perché non aveva superato l'esame di stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondario superiore, indirizzo della comunicazione.

La ricorrente lamentava la circostanza che la Commissione non aveva tenuto in alcun conto la sua condizione medicalmente accertata di disortografia di livello grave con disgrazia e di discalculia evolutiva di livello medio che avrebbe dovuto comportare la redazione delle prove di esame per la ricorrente con strumenti diversi da quelli ordinari come previsto da alcune direttive ministeriali.

In particolare la ricorrente contestava che le prove scritte non erano state effettuate con l'utilizzo di un computer con correzione ortografica automatica, concedendole comunque tempi supplementari e favorendo l'esposizione orale rispetto a quella scritta.

Impugnava l'atto articolando due motivi di ricorso.

Con il primo lamentava la violazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione nonché dell'art. 3, comma 7, L. 425/97 e l'eccesso di potere per mancato rispetto di alcuni provvedimenti ministeriali tra quelli ricompresi nella descrizione delle domande giudiziali della ricorrente.

Si sottolineava come la ricorrente avesse diritto ad interventi nel corso dell'anno per facilitarne l'apprendimento, ad una valutazione che tenesse in considerazione la sua condizione di handicap certificato ed ad una conduzione dell'esame che riducesse l'impatto negativo che i suoi handicap espositivi le comportavano.

L'aver la Commissione sostanzialmente ignorato la condizione della ricorrente ha costituito una violazione che non ha mancato di ripercuotersi sulla valutazione negativa della prova di esame che si caratterizzerebbe per una serie di valutazioni arbitrarie, colpevoli omissioni e difetti di adeguata istruttoria.

Il secondo motivo censurava la mancata indicazione dei criteri di valutazione che avrebbe dovuto attingere dalle già richiamate circolari ministeriali oltre che dalle norme costituzionali.

Il Ministero della Pubblica Istruzione si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 29.8.07 il Tribunale rigettava la richiesta cautelare poiché non risultava documentata per tempo alla scuola la situazione di handicap.

All'udienza del 10 giugno 2008 il Tribunale, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della domanda di accertamento formulata dalla ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio.

Sebbene taluni autori della dottrina più recente ipotizzino l'ammissibilità di una tutela generale di accertamento nel processo amministrativo richiamandosi ai principi costituzionali ed all'espansione che la giurisdizione amministrativa ha avuto nel recente passato, il Collegio ritiene di non doversi discostare dall'orientamento tradizionale che ritiene la tutela di accertamento ammissibile solo nei casi espressamente previsti quali ad esempio il silenzio-inadempimento.

In mancanza di un espresso riferimento normativo, il riconoscere la possibile di fare accertare il diritto in situazioni nelle quali non si verta di diritti soggettivi (giurisdizione esclusiva) con pronunce che possano avere efficacia solo per il futuro appare in contrasto con una giurisdizione di legittimità tuttora solidamente ancorata ad una tutela di annullamento fondata su azioni di tipo costitutivo.

Infatti la possibilità di emettere pronunce che risolvano situazioni incerte può contrastare con le esigenze di certezza dei provvedimenti amministrativi che è al fondamento del termine di decadenza previsto per la loro impugnazione.

Laddove, invece, come nel caso di specie, la domanda è proposta entro il termine decadenziale gli effetti sostanziali della richiesta pronuncia di accertamento saranno ottenuti attraverso il valore conformativo della sentenza di annullamento per la riedizione del potere a fondamento del provvedimento annullato.

Nel merito il ricorso merita accoglimento.

Ad un esame più attento della vicenda, rispetto a quello operato in sede cautelare, è emerso che vi è stato un equivoco in fatto, alimentato da un'erronea indicazione presente nel ricorso, che ha falsato la prospettiva.

Infatti la ricorrente non è affetta da dislessia se non in forma lieve e come conseguenza di una disortografia evolutiva di livello grave con disgrafia accompagnata da una discalculia evolutiva di livello medio.

La presenza di queste patologie, individuate fin dal marzo del 2004 a seguito dei complessi accertamenti disposti presso l'azienda ospedaliera San Paolo e noti all'istituto scolastico frequentato come risulta dalla stessa memoria dell'Avvocatura dello Stato, avrebbero dovuto comportare l'attivazione di ausili per favorire l'apprendimento della ricorrente a mente delle direttive ministeriale citate nel ricorso.

In particolare la circolare 5.10.04 prot. 4099/A prevedeva in questi casi l'utilizzazione di strumenti compensativi e l'attuazione di misure dispensative.

La mancata predisposizione di questi presidi durante la frequenza del corso di studi da parte del Liceo della Comunicazione A. Manzoni ha portato anche la commissione di esame ad una sottovalutazione delle difficoltà della ricorrente

nell'affrontare le prove di esame cosicchè nessuno strumento agevolativo è stato adottato per superare gli specifici handicap della Crespi né sono stati adottati criteri particolari per la valutazione dell'esito delle prove.

Deve pertanto essere annullato il provvedimento con cui si è dichiarato che la ricorrente non aveva superato l'esame di stato conclusivo del corso di istruzione secondaria superiore e la Commissione dovrà nuovamente far sostenere alla ricorrente le prove di esame tenendo conto di quanto prevedono le disposizioni ministeriali per le persone che presentano i disturbi di cui soffre la Crespi.

Le spese possono essere compensate stante l'esito negativo la ricorrente del giudizio cautelare e l'inammissibilità della domanda di accertamento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando:

dichiara inammissibile la domanda di accertamento della ricorrente;

accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento con cui si è dichiarato che la ricorrente non aveva superato l'esame di stato conclusivo del corso di istruzione secondaria superiore disponendo la ripetizione delle prove di esame.

Spese compensate.

Così deciso in Milano nelle Camere di Consiglio del 10 e del 24 giugno 2008 con l'intervento dei magistrati

Dott. Giovanni Zucchini, Presidente

Dott. ssa Concetta Plantamura, Referendario

Dott. Ugo De Carlo,

Referendario est